

26.08.2016 6)

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: "DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 3 APRILE 2014, RELATIVA ALL'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE".**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**TITOLO II  
PROCEDURA PASSIVA**

**CAPO I: Procedimento**

**CAPO II: Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine**

**CAPO III: Intercettazioni**

**CAPO IV: Provvedimenti provvisori**

**TITOLO III  
PROCEDURA ATTIVA**

**CAPO I: Emissione dell'ordine**

**CAPO II: Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine**

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI**

## **Modifiche al codice di procedura penale.**

L'art. 431 c.p.p. va modificato come segue:

Comma 1 lett. d) dopo “rogatoria internazionale” va aggiunto “, o ordine europeo di indagine,”

Comma 1 lett. f) dopo “rogatoria internazionale” va aggiunto “, o ordine europeo di indagine,”

L'art. 512 bis c.p.p. va modificato come segue:

dopo “rogatoria internazionale” va aggiunto “, o ordine europeo di indagine,”

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1** *(Finalità)*

1. Il presente Decreto attua nell'ordinamento interno la Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

### **Articolo 2** *(Riconoscimento ed esecuzione dell'ordine europeo di indagine)*

1. L'ordine europeo di indagine è un provvedimento emesso o convalidato dall'autorità competente di uno Stato membro, di seguito denominato “Stato di emissione” per compiere atti di indagine specificamente indicati, finalizzati all'acquisizione di elementi di prova, in uno Stato membro detto “Stato di esecuzione”, compresi quelli che sono già nella disponibilità dell'autorità competente di quest'ultimo.

2. Si fa luogo al riconoscimento e all'esecuzione di un ordine europeo di indagine emesso dalla competente Autorità dello Stato di emissione, nel rispetto del diritto di difesa e delle norme del codice di procedura penale, salvo i limiti derivanti dal principio di proporzionalità e necessità del mezzo richiesto.

3. L'OEI può essere emesso anche su istanza della persona sottoposta alle indagini preliminari, dell'imputato e del loro difensore, nel quadro dei diritti della difesa riconosciuti dall'ordinamento interno.

### **Articolo 3**

#### *(Definizioni)*

a) “Stato di emissione”: lo Stato membro dell'Unione europea la cui autorità giudiziaria, secondo il diritto interno, ha emesso un ordine europeo di indagine;

b) “Stato di esecuzione”: lo Stato membro che esegue l'ordine europeo di indagine nel proprio territorio;

c) “autorità di emissione”: qualsiasi autorità competente, secondo l'ordinamento dello Stato di emissione, a disporre l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento penale, o a convalidare una richiesta di acquisizione probatoria di una diversa autorità. L'autorità che convalida è tenuta alla trasmissione della decisione giudiziaria e si considera autorità competente;

d) “autorità di esecuzione” l'autorità competente a riconoscere un ordine europeo di indagine e ad assicurarne l'esecuzione conformemente al presente decreto e alle procedure applicabili in un caso analogo secondo l'ordinamento interno. Tali procedure possono comportare un'autorizzazione o convalida di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal suo ordinamento interno.

### **Articolo 4**

#### *(Ambito di applicazione dell'ordine europeo di indagine)*

1. L'ordine europeo di indagine si applica a qualsiasi atto di indagine specificamente determinato, destinato a raccogliere prove; si fa eccezione per gli atti da assumersi nell'ambito di una squadra investigativa comune disciplinata dagli atti normativi dell'Unione europea.

## **Articolo 5**

*(Procedimenti nei quali può essere emesso l'ordine europeo di indagine)*

1. Un ordine europeo di indagine può essere emesso:

- a) nel procedimento penale avviato davanti alla competente autorità giudiziaria o che può essere promosso davanti alla stessa, in relazione a un fatto che costituisce reato secondo l'ordinamento interno dello Stato di emissione;
- b) nel procedimento avviato davanti all'autorità amministrativa dello Stato di emissione in relazione a un fatto illecito per il quale può essere altresì promosso un procedimento di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria penale;
- c) in un procedimento di altra natura, avviato davanti alla competente Autorità giudiziaria, in relazione a un fatto sanzionabile per violazione di norme vigenti nell'ordinamento dello Stato di emissione, quando la decisione può dare luogo a un procedimento davanti all'autorità giudiziaria penale ;
- d) nelle ipotesi di fatti connessi con quelli di cui ai procedimenti richiamati alle lettere a), b) e c) in relazione a reati o a illeciti per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.

## **Articolo 6**

*(Contenuto e forma dell'ordine europeo di indagine)*

1. L'ordine europeo di indagine di cui al modulo figurante nell'allegato A della direttiva è completato e firmato dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.

2. L'ordine europeo di indagine contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove prevista, all'autorità di convalida;
- b) l'oggetto e le ragioni sulle quali si fonda l'emissione dell'ordine europeo di indagine;
- c) i dati utili all'individuazione della persona o delle persone interessate all'atto richiesto;
- d) la descrizione della condotta illecita oggetto dell'indagine e l'indicazione delle norme di legge ritenute applicabili nello Stato di emissione ;
- e) una sintetica descrizione dell'atto d'indagine richiesto, della prova da assumere, o da acquisire ove già esistente; l'indicazione, per casi specificamente individuati, delle forme e modalità cui attenersi nell'esecuzione dell'OEI.

3. L'autorità competente dello Stato di emissione traduce l'ordine europeo di indagine di cui all'allegato nella lingua indicata dallo Stato di esecuzione.

## **TITOLO II**

### **PROCEDURA PASSIVA**

#### **CAPO I**

#### **PROCEDIMENTO**

#### **Articolo 7**

*(Autorità giudiziaria competente)*

1. L'OEI è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale l'atto o gli atti debbono essere compiuti.
2. Se si tratta di atti da compiere in diversi distretti, la competenza è determinata in base al luogo nel quale deve svolgersi l'atto per il quale è previsto l'intervento del giudice. Quando per gli atti è necessario l'intervento di giudici diversi la competenza è determinata, successivamente, in base al luogo in cui deve svolgersi il maggior numero di atti ovvero l'atto più urgente o più rilevante.
3. Ove non sia previsto l'intervento del giudice, la competenza è attribuita al procuratore distrettuale in base ai criteri di cui al comma che precede,
4. Quando l'OEI è collegato ad una precedente richiesta, è competente il procuratore distrettuale che si è occupato della prima richiesta.
5. Se l'autorità giudiziaria che riceve un OEI non è competente ai sensi dei commi precedenti lo trasmette all'autorità competente, informando l'autorità di emissione attraverso l'invio dell'apposito modulo. In questo caso l'autorità giudiziaria alla quale è stato trasmesso l'OEI ne informa a sua volta l'autorità di emissione mediante inoltro del modulo di cui all'allegato B alla direttiva.
6. Quando l'attività da eseguire richiede l'autorizzazione del giudice o deve essere compiuta dal medesimo, il procuratore distrettuale trasmette per l'esecuzione, senza ritardo e comunque entro tre giorni, gli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto.

## **Articolo 8**

### *(Esecuzione dell'OEI)*

1. Il procuratore distrettuale riconosce l'OEI senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione con le stesse modalità previste per il corrispondente atto interno, salvo che ricorrano i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti dall'art. 10, ovvero di rinvio in base all'art. 15.
2. Il Procuratore riconosce l'OIE entro i termini di cui all'art. 12 e provvede alla sua esecuzione. Il riconoscimento è disposto con decreto motivato nel quale si dà conto della sussistenza dei relativi presupposti. Nel caso di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione, il decreto viene immediatamente comunicato all'autorità di emissione.
3. Se l'autorità di emissione ha indicato specifiche modalità per l'esecuzione dell'attività richiesta, l'autorità giudiziaria si attiene alle formalità e procedure richieste salvo che queste contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.

4. Quando l'autorità di emissione chiede di partecipare all'esecuzione dell'atto o degli atti di indagine, tale richiesta è soddisfatta purché non sia in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento o leda interessi essenziali relativi alla sicurezza nazionale.

5. Quando l'OEI è riconosciuto il procuratore distrettuale comunica all'autorità di emissione la data di svolgimento dell'attività richiesta per consentire, ove ammessa, la partecipazione dell'autorità di emissione.

## **Articolo 9**

*(Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine o all'assunzione di una prova diversa)*

1. In alternativa a quanto richiesto nell'OEI dall'autorità emittente, l'autorità giudiziaria dispone un atto d'indagine diverso o l'assunzione di un diverso mezzo di prova o di ricerca della prova quando:

- a) l'atto richiesto non è previsto dalle leggi dello Stato;
- b) l'atto di indagine o il mezzo di prova o di ricerca della prova non sono consentiti dalla legge in un caso interno analogo.

2. Il ricorso ad un atto alternativo non è consentito in relazione ai seguenti atti d'indagine e alle seguenti prove:

- a) acquisizione di informazioni o prove già legittimamente acquisite dall'autorità giudiziaria;
- b) acquisizione di informazioni contenute in banche dati dell'autorità giudiziaria o della polizia, cui l'autorità giudiziaria può direttamente accedere nel quadro di un procedimento penale;
- c) audizione di una persona informata dei fatti, di un testimone, di un consulente o di un perito, della persona offesa, della persona sottoposta ad indagini o di un imputato presenti nel territorio dello Stato;
- d) compimento di atti d'indagine non coercitivi;
- e) individuazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico o di un abbonamento a un indirizzo IP.

3. E' sempre consentito il ricorso a un atto d'indagine o l'assunzione di una prova diversi da quelli richiesti qualora sia possibile assicurare lo stesso risultato dell'atto richiesto nell'OEI con mezzi meno intrusivi.

4. L'autorità giudiziaria, se decide di adottare un atto o un mezzo alternativo, secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, ne informa preventivamente l'autorità di emissione, per consentirle di ritirare o integrare l'OEI.

5. Se, conformemente al comma 1, l'atto di indagine o la prova richiesti nell'OEI non sono previsti dall'ordinamento italiano o non sono ammessi dalla legge in un caso interno analogo, e ove non sia possibile ricorrere ad altri atti di indagine o assumere altre prove che consentono di ottenere lo stesso risultato, l'autorità giudiziaria informa l'autorità di emissione.

## **Art 10**

*(Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione)*

1. Fatti salvi i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo di cui all'art. 696 bis, comma 3, c.p.p. e all'art. 1, l'autorità di esecuzione rifiuta il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI unicamente nei seguenti casi:

a) l'OEI risulta incompleto, ovvero contiene informazioni manifestamente inesatte.

b) l'esecuzione dell'OEI viola immunità o privilegi riconosciuti dall'ordinamento italiano, o quando sussistono cause di limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che renderebbero impossibile l'esecuzione dell'OEI;

d) l'esecuzione dell'OEI, nel rispetto della normativa vigente, reca pregiudizio agli interessi essenziali della sicurezza nazionale, mette in pericolo la fonte delle notizie o comporta l'uso di informazioni classificate riguardanti attività di informazione e sicurezza;

e) l'OEI è stato emesso nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 5, lettere b) e c), e l'atto investigativo non è ammesso a norma del diritto italiano in un caso interno analogo;

f) l'esecuzione dell'OEI comporta la violazione del principio del *ne bis in idem*, salvo che l'interessato vi consenta. L'esecuzione dell'OEI non può essere rifiutata se è intesa a stabilire la sussistenza di un eventuale conflitto con il principio del *ne bis in idem* o



quando l'autorità di emissione garantisce che le prove trasferite a seguito dell'esecuzione dell'OEI non saranno usate per perseguire penalmente o sanzionare una persona il cui processo si è definitivamente concluso in un altro Stato membro sulla base degli stessi fatti.

g) sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto di indagine richiesto nell'OEI non sia compatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

h) salvo quanto disposto dall'art. 11, il fatto per il quale è stato emesso l'OEI non costituisce reato in base alla legge penale italiana.

2. Il motivo di rifiuto di cui al comma 1, lettera h) non si applica agli atti di indagine di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Se l'OEI è stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non prevede lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettere c), d), f) g), h), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un OEI, in tutto o in parte, l'autorità giudiziaria consulta l'autorità dello Stato di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria. A tal fine, l'autorità giudiziaria può imporre all'autorità dello Stato di emissione un termine per la produzione della documentazione o delle informazioni necessarie.

5. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), se la revoca dell'immunità o del privilegio compete ad un'autorità dello Stato, l'autorità giudiziaria inoltra prontamente la richiesta e la decisione di rigetto è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Se la revoca dell'immunità compete ad un'autorità di un altro Stato o di un'organizzazione internazionale, la richiesta deve essere inoltrata dall'autorità di emissione.

6. Quando l'OEI riguarda l'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro probatorio, l'autorità giudiziaria comunica senza ritardo all'autorità dello Stato emittente l'impossibilità di darvi esecuzione nei casi in cui il bene o la prova sono scomparsi o sono stati distrutti, ovvero non si trovano nel luogo indicato nel certificato, ovvero l'ubicazione indicata in quest'ultimo è risultata insufficiente.

## **Articolo 11**

*(Deroga alla doppia incriminazione)*

Il motivo di rifiuto di cui all'art. 10 lett. h) non è applicabile per le seguenti categorie di reati, come indicati dall'autorità di emissione nell'OEI, qualora il fatto sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva:

1. partecipazione a un'organizzazione criminale
2. terrorismo;
3. tratta di esseri umani;
4. sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
5. traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
6. traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
7. corruzione;
8. frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
9. riciclaggio;
10. falsificazione e contraffazione di monete;
11. criminalità informatica;
12. criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
13. favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
14. omicidio volontario, lesioni personali gravi;
15. traffico illecito di organi e tessuti umani;
16. sequestro di persona;
17. razzismo e xenofobia;
18. furto commesso da un gruppo organizzato o con l'uso di armi;
19. traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
20. truffa;
21. estorsione;
22. contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
23. falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
24. falsificazione di mezzi di pagamento;
25. traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
26. traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
27. traffico di veicoli rubati;
28. violenza sessuale;

- 29.incendio;
- 30.reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- 31.dirottamento di nave o aeromobile;
- 32.sabotaggio.

## **Articolo 12**

*(Termini per il riconoscimento o l'esecuzione e il compimento dell'atto d'indagine)*

1. L'adozione della decisione sul riconoscimento o l'esecuzione, nonché il compimento dell'attività richiesta hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo e, comunque, entro i termini previsti dal presente articolo.
2. Se l'autorità di emissione ha indicato nell'OEI che, a motivo di termini processuali, della gravità del reato o per altre ragioni di urgenza, sono necessari termini più brevi, l'autorità giudiziaria tiene in massima considerazione tale esigenza.
3. Il procuratore distrettuale adotta la decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione il più rapidamente possibile e comunque entro trenta giorni dalla ricezione dell'OEI.
4. Se non è possibile rispettare il termine di cui al comma 3, il procuratore distrettuale ne informa senza ritardo l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione. In tal caso, il termine può essere prorogato per un massimo di trenta giorni.
5. Salvo che sia stato disposto il rinvio ai sensi dell'art. 15 o le prove che si intendono acquisire con l'atto di indagine indicato nell'OEI siano già in possesso dello Stato, l'attività richiesta è compiuta senza ritardo e comunque entro novanta giorni dalla decisione di cui ai commi 3 o 4.
6. Quando non è possibile rispettare il termine di cui al comma 5, il procuratore distrettuale informa senza ritardo l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo

disponibile, indicando i motivi del ritardo e consultandosi con la medesima autorità sul momento appropriato per compiere l'atto di indagine.

7. Se l'autorità di emissione ha richiesto che l'atto di indagine sia compiuto in una data specifica, l'autorità giudiziaria tiene in massima considerazione tale esigenza. Se la data richiesta non può essere rispettata, l'autorità giudiziaria ne informa senza ritardo l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi dell'impossibilità e il tempo ritenuto necessario per il riconoscimento e l'esecuzione dell'atto, e concorda con l'autorità di emissione una diversa data.

### **Articolo 13**

*(Trasferimento delle prove)*

1. Salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo seguente, eseguito l'OEI, l'autorità giudiziaria trasferisce senza ritardo all'autorità competente dello Stato di emissione le prove acquisite o già in suo possesso.
2. Se richiesto nell'OEI e ove consentito dall'ordinamento, le prove sono consegnate immediatamente alle autorità competenti dello Stato di emissione che partecipano all'esecuzione dell'OEI a norma dell'art. 8 comma 3 .
3. All'atto del trasferimento l'autorità giudiziaria può richiedere la restituzione delle prove quando non siano più necessarie nello Stato di emissione.
4. L'autorità giudiziaria, su esplicita richiesta dell'autorità di emissione e dopo averla consultata, può provvedere al trasferimento temporaneo degli oggetti, dei documenti e dei dati pertinenti ad un procedimento interno, a condizione che siano restituiti appena cessino di essere necessari nello Stato di emissione o in qualsiasi altro momento o occasione concordati tra l'autorità di emissione e l'autorità giudiziaria.

### **Art 14**

*(Impugnazioni)*

1. Gli atti che danno esecuzione all'OEI sono impugnabili con i mezzi assicurati in un caso interno analogo. Fatta salva la tutela dei diritti fondamentali, le ragioni di merito dell'OEI possono essere contestate soltanto davanti all'autorità di emissione.

2. Ove non altrimenti impugnabili, contro gli stessi atti può essere proposto incidente di esecuzione<sup>1</sup>.
3. Con lo stesso mezzo la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il loro difensore possono dedurre la sussistenza di motivi di rifiuto del riconoscimento.
4. L'indagato o imputato e il suo difensore hanno diritto di impugnare la decisione che riconosce l'OEI entro cinque giorni che decorrono dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza, anche attraverso la conoscenza dell'atto di indagine. Il giudice decide entro 10 giorni dalla proposizione dell'incidente di esecuzione.
5. L'impugnazione della decisione che riconosce l'OEI o degli atti esecutivi non ha effetto sospensivo. Tuttavia, se l'impugnazione è presentata prima del trasferimento dell'atto di indagine o della prova, il trasferimento è sospeso fino a quando l'impugnazione sia dichiarata inammissibile o rigettata. Se l'impugnazione è accolta il trasferimento non ha luogo.
6. Salvo che il trasferimento possa provocare danni gravi e irreversibili alla persona interessata. La sospensione non opera se nell'OEI sono indicati motivi sufficienti per i quali il trasferimento immediato è essenziale per il corretto svolgimento delle indagini ovvero della tutela dei diritti individuali.
7. Al fine di consentire all'autorità di emissione di tenere conto del fatto che il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI sono stati impugnati con successo, l'autorità giudiziaria comunica senza ritardo l'esito del relativo procedimento.
8. Senza pregiudizio dell'obbligo del segreto delle indagini l'autorità giudiziaria informa tempestivamente le parti in merito ai mezzi di impugnazione disponibili avverso il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI.
9. L'autorità di emissione e l'autorità italiana di esecuzione si informano reciprocamente sui mezzi di impugnazione contro l'emissione, il riconoscimento o l'esecuzione di un OEI.

## **Art 15**

### *(Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione)*

1. L'autorità giudiziaria può disporre il rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione dell'OEI, per il periodo di tempo ritenuto ragionevole dalla stessa autorità quando:

---

<sup>1</sup> Un componente della Commissione ha osservato che potrebbe essere preferibile un richiamo esplicito al sequestro probatorio: vale a dire "Avverso l'esecuzione di un OEI avente ad oggetto un sequestro a fini probatori, la persona sottoposta alle indagini, l'imputato, il loro difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre incidente di esecuzione", ciò anche in considerazione della consolidata giurisprudenza in tema di rogatorie che attiene soltanto al sequestro.

a) l'esecuzione può pregiudicare un'indagine o un procedimento penale in corso nello Stato;

b) gli oggetti, i documenti o i dati in questione sono utilizzati nell'ambito di un procedimento penale, fino a quando non siano più necessari a tale scopo.

2. L'autorità giudiziaria provvede indicando i motivi e, se possibile, la durata del rinvio e cura che ne sia informata senza ritardo l'autorità di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne traccia scritta.

3. Venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità giudiziaria dispone l'esecuzione dell'OEI, informando l'autorità dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne traccia scritta.

## **Articolo 16**

### *(Obbligo di informazione)*

1. Quando riceve un OEI, l'autorità giudiziaria ne informa senza ritardo, e comunque entro una settimana dalla ricezione, l'autorità di emissione compilando ed inviando il modulo di cui all'allegato B.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 9, l'autorità giudiziaria informa l'autorità dello Stato di emissione immediatamente e con qualsiasi mezzo disponibile:

- a) che è impossibile adottare la decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione in quanto il modulo dell'allegato A alla direttiva è stato trasmesso in maniera incompleta o è manifestamente inesatto;
- b) che non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità all'art. 8;
- c) che è opportuno, durante l'esecuzione dell'OIE, compiere ulteriori accertamenti non previsti inizialmente o che non potevano essere specificati all'atto di emissione dell'OIE, al fine di consentire all'autorità di emissione di adottare gli ulteriori specifici provvedimenti;

3. Se viene espressamente richiesto dall'autorità di emissione, l'autorità giudiziaria conferma l'informazione, senza ritardo, con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne traccia scritta.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 4 e 5, l'autorità giudiziaria informa l'autorità dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di tenere traccia scritta, dell'invio:

- a) della decisione adottata a norma degli artt. 9 o 10;

- b) di ogni decisione di rinvio dell'esecuzione, del riconoscimento dell'OIE e dei motivi di rinvio e, se possibile, della durata della sospensione.

### **Articolo 17**

*(Responsabilità penale dei funzionari )*

1. Agli effetti della legge penale, i funzionari dello Stato di emissione dell'OIE che operano nel territorio dello Stato per le finalità connesse all'esecuzione dell'OIE sono equiparati ai funzionari nazionali.

### **Articolo 18**

*(Responsabilità civile dei funzionari dello Stato di emissione )*

1. Lo Stato risarcisce i danni causati sul territorio nazionale dai funzionari di uno Stato membro cagionati, nell'adempimento delle loro funzioni, in esecuzione di un OIE, alle condizioni applicabili nel caso di danni causati dai propri funzionari.
2. Lo Stato chiede allo Stato di emissione il rimborso delle somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto per i danni di cui al comma 1.
3. Fermo restando l'esercizio dei suoi diritti nei confronti dei terzi e quanto disposto dal comma 2, lo Stato rinuncia, nei casi previsti dal comma 1, a chiedere ad altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti.

### **Articolo 19**

*(Riservatezza)*

1. L'autorità giudiziaria che esegue l'OIE assicura la riservatezza dell'OIE e dei dati contenuti nella richiesta, salve le misure necessarie alla sua esecuzione. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria non possa assicurare la riservatezza dell'atto, lo comunica senza ritardo all'autorità dello Stato di emissione.
2. L'autorità che ha emesso l'OIE, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità dello Stato, nel rispetto delle norme interne non divulga le prove o le informazioni ricevute, fatta eccezione per il caso in cui la divulgazione sia necessaria per le indagini o per i procedimenti oggetto dell'OIE.

## **Articolo 20**

*(Protezione dei dati personali)*

1. Nei procedimenti disciplinati dal presente decreto i dati personali sono trattati in conformità agli strumenti normativi dell'Unione europea e delle convenzioni del Consiglio d'Europa.
2. Fermi restando i diritti, anche d'impugnazione, spettanti all'interessato, l'accesso ai dati personali è consentito solo ai soggetti autorizzati.

## **Articolo 21**

*(Costi )*

1. Salvo che sia altrimenti previsto, lo Stato sostiene tutti i costi necessari per l'esecuzione dell'OIE nel proprio territorio.
2. Nel caso in cui ritenga che i costi di esecuzione dell'OIE siano particolarmente elevati, l'autorità giudiziaria può consultare l'autorità dello Stato di emissione per valutare la possibilità e le modalità di condivisione dei costi o di modifica dell'OIE.
3. L'autorità giudiziaria informa preventivamente l'autorità dello Stato di emissione in modo specifico e dettagliato della parte dei costi ritenuti particolarmente elevati.
4. In mancanza di accordo sui costi di cui al comma 2, l'autorità di emissione può decidere di:
  - a) ritirare completamente o parzialmente l'OIE;
  - b) mantenere fermo l'OIE e sostenere la parte dei costi considerata particolarmente elevata.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI ATTI DI INDAGINE**

## **Articolo 22**



*(Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute)*

1. Quando l'OEI ha per oggetto la comparizione di una persona detenuta nello Stato ai fini del compimento di un atto che richiede la sua presenza, questa è trasferita temporaneamente nel territorio dello Stato di emissione. L'autorità giudiziaria indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata.
2. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato se:
  - a) la persona detenuta non vi acconsente;
  - b) il trasferimento può prolungare la sua detenzione.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, lett. a) se l'autorità giudiziaria lo ritiene necessario, tenuto conto dell'età della persona o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, il trasferimento può essere disposto sentito il legale rappresentante della persona.
4. Il transito attraverso il territorio di un altro Stato membro deve essere autorizzato da quest'ultimo, previa domanda corredata dei documenti necessari.
5. Le modalità pratiche del trasferimento, compresi i dettagli della sua detenzione nello Stato di emissione e i termini entro i quali deve essere ricondotta nel territorio italiano, sono concordati con l'autorità dello Stato di emissione. In ogni caso, si tiene conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonché del livello di sicurezza richiesto dall'autorità italiana.
6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato di emissione, salvo che l'autorità giudiziaria ne chieda la messa in libertà.
7. La detenzione sofferta al di fuori del territorio italiano è equiparata a quella subita nel territorio dello Stato.
8. Il trasferimento temporaneo è condizionato al fatto che la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale nello Stato che ha emesso l'ordine di indagine europeo per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento.
9. L'immunità di cui al comma 7 viene meno qualora la persona trasferita, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio decorsi 15 giorni dalla data in cui la sua

presenza non sia più richiesta dalle autorità di emissione, sia rimasta comunque nel territorio, o vi sia tornata dopo averlo lasciato.

10. I costi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono sostenuti in conformità dell'articolo 21, ad eccezione dei costi legati al trasferimento della persona nello Stato di emissione e dallo stesso, che sono a carico di tale Stato.

### **Articolo 23**

*(Trasferimento temporaneo nello Stato di persone detenute ai fini di un atto d'indagine)*

1. Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo nello Stato di una persona detenuta nello Stato membro di emissione ai fini del compimento di un atto di indagine o per raccogliere prove che richiedono la sua presenza nel territorio dello Stato.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 22 in quanto compatibili.

3. I costi relativi al trasferimento sono a carico dello Stato di emissione.

### **Articolo 24**

*(Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva)*

1. Quando l'OEI ha per oggetto l'audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito, presenti nello Stato, l'autorità giudiziaria la dispone salvo che sia contraria ai principi fondamentali.

2. Si può procedere all'audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato solo a condizione che vi consentano.

3. L'autorità giudiziaria e l'autorità di emissione concordano le modalità pratiche dell'audizione.

4. L'autorità giudiziaria provvede a:

- . a) notificare l'ora e il luogo dell'audizione;
- . b) invitare la persona sottoposta a indagini o l'imputato a comparire secondo le forme previste dal codice di procedura penale e ad informarli dei diritti loro riconosciuti dall'ordinamento dello Stato di emissione e da questo comunicati, affinché possano esercitarli in tempo utile;
- . c) identificare la persona da ascoltare.

5.L' autorità giudiziaria concorda, se del caso, con lo Stato di emissione le misure relative alla protezione della persona da ascoltare e provvede, su richiesta dello Stato di emissione o dell'interessato, a nominargli un interprete.

6. All'audizione è presente l'autorità giudiziaria, se necessario assistita da un interprete, che assicura il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento.

7.L'audizione è condotta direttamente dall'autorità di emissione, o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno.

8.La persona sottoposta alle indagini e l'imputato sono assistiti da un difensore presente nel luogo di esecuzione, e devono essere informati dall'autorità giudiziaria e da quella di emissione dei diritti e delle facoltà che sono loro riconosciuti da entrambi gli ordinamenti. I testimoni e i periti sono informati della facoltà di astensione eventualmente riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione.

9.Nel caso in cui la persona ascoltata rifiuti, in tutto o in parte, di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiarare il falso, è punito secondo la normativa interna<sup>2</sup>.

10. L'autorità giudiziaria redige un verbale che indica la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, nonché i nominativi e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolto l'atto. Tale documento è trasmesso dall'autorità giudiziaria all'autorità di emissione.

## **Articolo 25**

*(Audizione mediante teleconferenza)*

---

<sup>2</sup> In alternativa si è suggerito il riferimento all'art. 372 c.p.

1. Quando una persona che si trova nel territorio dello Stato deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito e non sia opportuno o possibile che compaia personalmente, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'autorità di emissione, ne dispone l'audizione mediante conferenza telefonica.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 24 in quanto compatibili.

## **Articolo 26**

*(Informazioni relative a conti bancari ed altri conti finanziari, ad operazioni bancarie e altre operazioni finanziarie)*

1. Un OEI può essere emesso per accertare se una persona fisica o giuridica oggetto di un procedimento penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsiasi natura, in una banca o in un istituto finanziario situati nel territorio dello Stato e per ottenere informazioni sui conti individuati e sulle relative operazioni.
2. L'esecuzione dell'OEI può essere rifiutata, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'art. 9, se l'esecuzione dell'atto di indagine non è consentita in un caso interno analogo.
3. Sulla richiesta provvede il Procuratore distrettuale individuato ai sensi dell'art. 7.
4. La richiesta deve contenere i motivi per i quali l'autorità di emissione ritiene che le informazioni richieste possano essere rilevanti e presume che i conti siano detenuti presso banche o istituti finanziari presenti sul territorio nazionale.
- 5- La richiesta deve altresì contenere ogni informazione ritenuta utile ad individuare le banche o gli istituti interessati, nonché qualsiasi informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
- 6- Il Procuratore distrettuale dispone l'esecuzione dell'OEI intimando alla banca o all'istituto finanziario indicati nella richiesta la trasmissione senza ritardo dei dati di cui al comma 1.

7- L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente se le informazioni sono in possesso della banca o dell'istituto finanziario presso i quali è aperto il conto. In caso di inadempimento senza giustificato motivo entro 30 giorni dell'ordine di cui al comma 6, il Procuratore distrettuale trasmette una comunicazione alla Banca d'Italia.

8- E' fatto divieto agli istituti bancari o finanziari di divulgare agli interessati o a terzi che sono state richieste informazioni all'autorità dello Stato di emissione a norma del presente articolo ovvero che è in corso l'indagine. Il Procuratore comunica alla Banca d'Italia la violazione dell'obbligo.

## **Articolo 27**

*(Atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato)*

1. Quando un OEI è emesso ai fini dell'esecuzione di un atto di indagine che implica l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, sulla richiesta provvede:

a) nel caso di controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie effettuate tramite uno o più conti specificati, il Procuratore distrettuale individuato ai sensi dell'art. 27 comma 3.

b) nel caso di consegne controllate nel territorio nazionale, il Procuratore distrettuale del luogo ove è previsto l'inizio dell'attività di controllo.

c) in ogni altro caso, il Procuratore distrettuale del luogo ove deve essere svolta l'attività richiesta.

3-La richiesta deve indicare i motivi per cui le informazioni richieste sono considerate utili per il procedimento penale.

4 - L'esecuzione può essere rifiutata, oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'art. 10, qualora l'esecuzione dell'atto di indagine non sia consentita in un caso interno analogo.

5 - Ogni qualvolta sia necessario, e comunque quando si procede a consegne controllate nel territorio dello Stato, le modalità pratiche sono convenute con l'autorità di emissione.

5. La direzione e il controllo in ordine alle operazioni legate all'esecuzione dell'OEI spettano

6. al Procuratore distrettuale.

## Articolo 28

*(Operazioni sotto copertura richieste da altro Stato.)*

1. Nei casi e nei modi previsti dall'ordinamento interno è ammesso il riconoscimento e l'esecuzione di un OEI avente ad oggetto operazioni sotto copertura da parte di agenti infiltrati o sotto falsa identità dello Stato richiedente. L'Autorità di emissione indica nell'OEI gli obiettivi investigativi nonché i motivi per cui ritiene che le operazioni sotto copertura siano rilevanti per le proprie indagini. L'OEI viene trasmesso al Procuratore distrettuale del luogo di inizio delle operazioni.

2. Il Procuratore distrettuale controlla l'esecuzione dell'OEI nel rispetto delle norme dell'ordinamento interno; informa tempestivamente l'autorità di emissione delle proprie decisioni e concorda con quest'ultima la durata delle operazioni, le modalità di esecuzione nonché l'eventuale prosecuzione delle stesse nello Stato di emissione.

3. Oltre che per i motivi di non riconoscimento e di non esecuzione di cui all'art. 10, il Procuratore distrettuale rifiuta di eseguire l'OEI:

a) se l'operazione sotto copertura non è consentita in un caso interno corrispondente;

b) se l'esecuzione della operazione può recare pregiudizio ad attività investigativa in corso;

c) quando non è stato possibile raggiungere un accordo con l'autorità di emissione sulle modalità di esecuzione.

In quest'ultimo caso, o quando l'esecuzione della operazione coinvolge anche il territorio di altri Stati membri, la richiesta ed il provvedimento del Procuratore distrettuale sono comunicati al membro nazionale presso Eurojust. Analoga comunicazione viene effettuata nel caso in cui l'operazione sotto copertura comporti l'esecuzione di consegne controllate.

4. Per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, i provvedimenti adottati dal procuratore distrettuale sono senza ritardo comunicati al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

5. Agli agenti infiltrati ed eventuali persone interposte indicati dallo Stato di emissione che partecipano all'esecuzione delle operazioni sotto copertura si applicano le circostanze di esclusione della punibilità previste per i medesimi casi dall'ordinamento interno.

6. Qualora l'esecuzione dell'operazione prosegua nello Stato di emissione, viene riconosciuto agli ufficiali di polizia giudiziaria italiani eventualmente coinvolti lo stesso statuto previsto dall'ordinamento interno.

## **Articolo 29**

*(Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro)*

1. Su richiesta dello Stato di emissione il procuratore distrettuale può con decreto motivato, nei limiti e nei casi previsti dalla legge, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi di prova ovvero per l'identificazione o l'arresto degli autori del reato.

2. Dei provvedimenti di cui al presente articolo il procuratore distrettuale dà senza ritardo comunicazione, per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis e 3 quater, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Analoga comunicazione è data anche all'autorità di emissione.

## **CAPO III**

### **INTERCETTAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI**

#### **Art. 30**

*(Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorità giudiziaria italiana)*

1- Nel caso in cui per eseguire un'attività di intercettazione, disposta da un'autorità competente di uno Stato membro, è necessaria l'assistenza tecnica delle competenti autorità dello Stato, il relativo OEI è trasmesso, al

Procuratore distrettuale nel cui distretto ha la residenza, il domicilio o la dimora la persona sottoposta ad intercettazione.

2- Nel caso in cui non siano noti o non siano utilizzabili i criteri di cui al comma precedente, è competente il Procuratore distrettuale nel cui distretto, in base agli elementi comunicati dall'autorità di emissione, l'utenza risulta prevalentemente utilizzata; ove anche tale luogo non sia accertabile è competente il Procuratore distrettuale di Roma.

3- La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:

- a) le informazioni necessarie ai fini dell'identificazione della persona sottoposta all'intercettazione;
- b) la durata auspicata dell'intercettazione;
- c) sufficienti dati tecnici necessari per l'identificazione dell'obiettivo;
- d) l'indicazione degli elementi probatori sulla base dei quali l'autorità straniera ha ritenuto sussistente l'ipotesi di reato.

4. La richiesta deve precisare altresì la specifica rilevanza ed utilità dell'attività di intercettazione. Il Procuratore distrettuale, ove necessario, può chiedere alla autorità emittente precisazioni ed integrazioni sugli elementi di cui al comma 3.

5. Il Procuratore distrettuale, ove ritenga che non sussistono motivi di rifiuto, trasmette la richiesta al G.I.P. per l'autorizzazione delle operazioni.

6 – Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all'articolo 10, l'esecuzione è rifiutata qualora l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo.

7- Previa consultazione tra le autorità interessate, all'esecuzione può provvedersi:

- a) trasmettendo i flussi comunicativi immediatamente allo Stato di emissione;
- b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione delle telecomunicazioni allo Stato di emissione.

8- Nella richiesta o comunque durante la fase di esecuzione, l'autorità di emissione può altresì richiedere una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registrazione, fatto salvo l'accordo con l'autorità dello Stato.



9- Nei casi di urgenza, laddove l'autorità di emissione abbia segnalato la sussistenza di motivi per ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il procuratore dispone l'intercettazione con decreto motivato; il G.I.P. decide sulla convalida entro quarantotto ore dal provvedimento, con decreto motivato. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 267 ss. C.p.p.

10- I costi risultanti dallo svolgimento dell'attività sono sostenuti dallo Stato, ad eccezione di quelli di trascrizione, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni intercettate, che sono a carico dello Stato di emissione.

### **Articolo 31**

*(Notifica all'autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato)*

1- Quando uno Stato membro dispone l'intercettazione di una persona il cui indirizzo di comunicazione è utilizzato sul territorio dello Stato e non è richiesta l'assistenza tecnica delle competenti autorità, deve essere effettuata notifica al Procuratore distrettuale nel cui distretto ha la residenza, il domicilio o la dimora la persona sottoposta ad intercettazione.

2- Nel caso in cui non siano noti i dati di cui al comma precedente, è competente il Procuratore distrettuale di Roma.

3- La notificazione è considerata tempestiva quando è effettuata:

a) prima dell'intercettazione, qualora l'autorità competente dello Stato richiedente sappia, al momento di ordinare l'intercettazione, che la persona soggetta a intercettazione si trova o si troverà sul territorio italiano.

b) durante l'intercettazione o ad intercettazione effettuata, non appena venga a conoscenza del fatto che la persona soggetta a intercettazione si trova o si trovava, durante l'intercettazione, sul territorio italiano.

4- Il Procuratore distrettuale, verifica che la notifica contenga l'indicazione della rilevanza e utilità dell'intercettazione. Ove necessario può richiedere all'autorità emittente precisazioni ed integrazioni. All'esito trasmette la notifica al G.I.P.

5- Qualora l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo, il G.I.P. , senza ritardo e al più tardi entro 48 ore dalla ricezione degli atti, dispone:

a) che l'intercettazione non può essere effettuata o che si deve porre fine alla medesima;

b) che gli eventuali risultati dell'intercettazione ottenuti mentre la persona si trovava sul territorio dello Stato non possono essere utilizzati o possono essere utilizzati solo alle condizioni specificate.

Il procuratore distrettuale informa senza ritardo, e comunque entro 96 ore dalla notifica, l'autorità competente dello Stato membro di intercettazione della decisione di cui al comma che precede.

### **Articolo 32**

*(Richieste di dati storici di telecomunicazioni)*

1- Un OEI può essere trasmesso anche al fine di ottenere dati storici relativi al traffico e all'ubicazione connessi alle telecomunicazioni quali tabulati e file di log.

2- La richiesta deve indicare i dati necessari ad individuare l'utenza o l'account, i dati del titolare dell'utenza, se a conoscenza dell'autorità richiedente, il reato per il quale si procede, ed ove possibile i dati del gestore. La richiesta è rifiutata quando l'atto non è ammesso in un caso interno analogo.

3- La richiesta è inoltrata al Procuratore distrettuale:

- a) del luogo ove la persona fisica titolare dell'utenza o dell'account di cui al comma 2 ha la residenza, il domicilio o la dimora; in caso di utenza fissa, del luogo ove è installata;
- b) del luogo ove la persona giuridica titolare dell'utenza o dell'account di cui al comma 2 ha la propria sede sociale;
- c) ove i criteri sopra indicati non siano applicabili, è competente il Procuratore distrettuale di Roma.

## **CAPO IV**

### **PROVVEDIMENTI PROVVISORI**

### **Articolo 33**

*(Provvedimenti provvisori)*

1. Un OEI può essere emesso per l'adozione di un provvedimento di sequestro al fine di impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di elementi che possono essere usati come prove.

2. Sulla richiesta è competente il Procuratore distrettuale:

a) del luogo ove deve essere eseguito il provvedimento di cui al comma 1, laddove tale luogo sia stato indicato nella richiesta.

b) in caso contrario, del luogo sul territorio nazionale ove ha la residenza, il domicilio o la dimora il soggetto ovvero dove ha sede la persona giudica nei confronti dei quali le indagini vengono svolte,

Ove anche il criterio sub b) non sia applicabile, è competente il Procuratore distrettuale di Roma.

4. Il Procuratore distrettuale verifica che l'OEI indichi il titolo di reato, le ragioni per cui l'atto è ritenuto utile ai fini di indagine nonché le ragioni dell'urgenza. Il provvedimento di sequestro è adottato senza ritardo e comunque, se possibile, entro 24 ore dalla ricezione dell'OEI. Le prove sono trasferite all'autorità di emissione, ove richiesto.

5. Il Procuratore di cui al comma 2, previa consultazione dell'autorità di emissione, può stabilire limitazioni di durata del provvedimento di sequestro. Qualora intenda revocare il provvedimento provvisorio, informa senza ritardo l'autorità di emissione, che ha la possibilità di formulare osservazioni. La revoca del provvedimento provvisorio deve comunque essere comunicata all'autorità di emissione.

**TITOLO III**  
**PROCEDURA ATTIVA**  
**CAPO I**  
**EMISSIONE DELL'OEI**

## **Articolo 34**

*(Autorità di emissione)*

1. L'ordine europeo di indagine può essere emesso nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero o dal GIP, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
2. Dopo l'esercizio dell'azione penale provvede all'emissione il giudice che procede.
3. Nel caso di procedimento di prevenzione l'OIE è emesso dall'autorità giudiziaria che procede.
4. Nel formulare la richiesta l'autorità giudiziaria indica, se necessario, specifiche forme e modalità di esecuzione. Può inoltre chiedere che le proprie autorità e, nel caso di cui all'art. 35, i difensori delle parti, partecipino all'esecuzione.

## **Articolo 35**

*(OIE su richiesta della difesa)*

1. Il difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, della persona per la quale è proposta l'applicazione di una misura di prevenzione, della persona offesa e delle altre parti private può chiedere all'autorità giudiziaria che procede l'emissione di un ordine europeo d'indagine quando la prova o l'atto d'indagine devono essere assunti o eseguiti nel territorio di uno Stato membro.
2. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'atto o del mezzo di prova, della sua rilevanza e le informazioni di cui all'art. 6 comma 2, se note al richiedente. Nella richiesta possono essere indicate le modalità di svolgimento dell'atto ivi compresa la partecipazione del difensore.
3. L'autorità giudiziaria, quando ritiene che la richiesta sia ammissibile e l'atto d'indagine rilevante, emette l'OIE.
4. In caso di rigetto, l'autorità giudiziaria provvede con decreto motivato. Le ulteriori richieste di OIE, relative ai medesimi atti o prove, potranno essere avanzate solo se fondate su elementi nuovi.
5. L'autorità giudiziaria quando riceve la documentazione dell'atto d'indagine o della prova assunti nello Stato di esecuzione, la deposita entro tre giorni dal ricevimento, avvertendo il difensore che ha richiesto l'OIE e le altre parti che ne hanno diritto della facoltà di esaminarla ed estrarne copia entro i successivi cinque giorni. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice

autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

### **Articolo 36**

#### *(Condizioni di emissione)*

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 34 emette un OEI se è necessario a fini di indagine o di prova in un procedimento di cui all'art. 5.
2. L'OEI non è emesso se, tenuto conto anche dei diritti della persona sottoposta alle indagini o imputata, esso appare sproporzionato, o se l'atto o gli atti da richiedere nell'OEI non potrebbero essere adottati in un caso interno analogo.
3. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'OEI può ritirarlo quando l'autorità dello Stato di esecuzione comunica la ritenuta mancanza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

### **Articolo 37**

#### *(Trasmissione dell'OEI)*

1. L'autorità giudiziaria trasmette l'OEI, di cui all'art. 6, alla competente autorità di esecuzione con ogni mezzo idoneo a conservare traccia scritta della trasmissione e a consentire all'autorità di esecuzione di stabilirne l'autenticità. La trasmissione può aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della rete giudiziaria europea.
2. L'autorità giudiziaria individua la competente autorità di esecuzione anche avvalendosi dei punti di contatto della rete giudiziaria europea.
3. Qualsiasi ulteriore comunicazione avviene direttamente tra l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità dello Stato di esecuzione. Ogni difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario all'esecuzione dell'OEI è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate.

## **Articolo 38**

*(OEI collegato a un OEI precedente)*

1. Quando l'autorità giudiziaria emette un OEI collegato ad un altro già emesso. Lo indica nella sezione D del modulo di cui all'allegato A [della direttiva]<sup>3</sup>, e lo trasmette a norma degli artt. 6 e 37.
2. L'autorità giudiziaria che partecipa all'esecuzione dell'OEI può presentare un OEI collegato direttamente all'autorità di esecuzione.

## **Articolo 39**

*(Responsabilità civile dei funzionari)*

1. Lo Stato è responsabile dei danni causati dai propri funzionari in esecuzione di un OIE, nel territorio di un altro Stato membro, conformemente al diritto dello Stato in cui operano.
2. Lo Stato rimborsa soltanto le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto per i danni di cui al comma 1 risarciti dallo Stato membro.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI ATTI DI INDAGINE**

## **Articolo 40**

*(Trasferimento dei detenuti per attività di indagine)*

1. L'autorità giudiziaria può emettere un OEI per la comparizione di una persona detenuta in un altro Stato membro ai fini del compimento di un atto che richiede la sua presenza.

---

<sup>3</sup> Il riferimento alla direttiva è necessario se la disciplina interna non sarà corredata da allegati, altrimenti va controllato il richiamo senza ulteriori indicazioni.

2. Il detenuto temporaneamente trasferito deve essere riconsegnato entro il termine indicato dall'autorità di esecuzione.

3. Le modalità del trasferimento temporaneo della persona, compresi i dettagli della sua detenzione e i termini entro i quali deve essere trasferita nel territorio italiano e ricondotta nello Stato membro da cui proviene, sono concordati tra l'autorità di quest'ultimo Stato e l'autorità italiana. In ogni caso, si deve tenere conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonché delle esigenze di sicurezza segnalate dall'autorità dello Stato di esecuzione.

4. La persona trasferita rimane in stato di detenzione sul territorio nazionale, salvo che l'autorità di esecuzione ne disponga la liberazione.

5. I costi relativi al trasferimento sono a carico dello Stato.

5. La persona trasferita non può essere perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale nello Stato per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento. Tale immunità viene meno quando la persona, pur avendone avuto la possibilità non ha lasciato il territorio dello Stato, trascorsi 15 giorni dalla data in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità italiana o vi fa volontariamente ritorno.

#### **ARTICOLO 41**

*(Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di persone detenute)*

1. L'autorità giudiziaria può emettere un OEI per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato ai fini del compimento di un atto che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di esecuzione.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 40.

3. I costi legati al trasferimento sono a carico dello Stato.

#### **ARTICOLO 42**

*(Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva)*

1. L'autorità giudiziaria può emettere un OEI per l'audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva di una persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino in un altro Stato membro.
2. Quando la richiesta ha ad oggetto l'audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato, l'atto è subordinato al consenso dell'interessato. In ogni caso deve essere garantita la presenza nel luogo di esecuzione di un difensore e, se necessario, dell'interprete.
3. L'autorità giudiziaria concorda con l'autorità di esecuzione le modalità pratiche dell'audizione.
4. Se in un caso specifico l'autorità di esecuzione non ha la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorità giudiziaria può metterli a sua disposizione.
5. La persona da ascoltare deve essere avvertita dei diritti e delle garanzie previsti dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di esecuzione.
6. L'autorità giudiziaria italiana forma copia della videoconferenza.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 205 bis e 205 ter delle disposizioni di attuazione.

### **Articolo 43**

#### *(Audizione mediante teleconferenza)*

1. Quando una persona che si trova nel territorio di uno Stato membro deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito e non sia possibile o opportuno che compaia personalmente, l'autorità giudiziaria può emettere un OIE al fine di procedere all'audizione mediante conferenza telefonica. Tale possibilità è sempre subordinata al consenso delle parti.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 42 in quanto compatibili.



## **Articolo 44**

*(Informazioni relative a conti e operazioni bancarie e finanziarie)*

1-L'autorità giudiziaria, laddove necessario ai fini del procedimento penale, emette un OEI per accertare se una persona fisica o giuridica detenga o controlli uno o più conti, di qualsiasi natura, in una banca o in un istituto finanziario situati nel territorio di un altro Stato membro per ottenere tutti i dettagli dei conti individuati.

2.L'OEI può essere emesso anche per ottenere i dettagli operazioni bancarie effettuate in un determinato periodo, compresi quelli relativi ad eventuali conti emittenti o beneficiari.

3-La richiesta deve contenere i motivi per i quali si ritiene:

- che le informazioni richieste possano essere rilevanti ai fini del procedimento in relazione al quale l'OEI è emesso
- che i conti siano detenuti presso banche o istituti finanziari presenti sul territorio dello stato di esecuzione

4-La richiesta deve altresì contenere ogni informazione disponibile che sia utile all'individuazione delle banche o degli istituti che potrebbero essere interessati, nonché qualsiasi informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

## **Articolo 45**

*(Acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato)*

1- L'autorità giudiziaria inoltra alle competenti autorità dello Stato di esecuzione un OEI ai fini del compimento di un atto di indagine che implica l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato.

2- La richiesta deve contenere i motivi per cui le informazioni richieste si considerano utili al procedimento penale.

## **Articolo 46**

*(Operazioni sotto copertura richieste all'estero)*

1. Nei casi previsti dall'ordinamento interno, quando un'operazione sotto copertura deve svolgersi nel territorio di un altro Stato membro ed è rilevante nel procedimento penale, l'autorità giudiziaria emette un OEI con richiesta di eseguire specifiche attività e lo trasmette direttamente all'autorità di esecuzione. L'OEI contiene i motivi che giustificano la richiesta ed è corredato dal modello di cui all'allegato A.
2. La durata dell'operazione, eventuali condizioni della stessa e lo status giuridico dei soggetti sotto copertura sono concordate con l'autorità di esecuzione. La direzione e il controllo delle operazioni sono di competenza delle autorità dello Stato di esecuzione.

**Art. 47**

*(Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro)*

1. L'autorità giudiziaria può richiedere ad uno Stato estero, con decreto motivato, di ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi di prova ovvero per l'identificazione o l'arresto degli autori del reato, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.
2. Dei provvedimenti di cui al presente articolo il procuratore della Repubblica dà senza ritardo comunicazione, nei casi di cui all'articolo 51 comma 3-bis e 3 quater, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

**Articolo 48**

*(Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica di un altro Stato membro)*

1. Nel caso di intercettazioni di telecomunicazioni in uno Stato membro la cui assistenza tecnica è necessaria, il procuratore della Repubblica, acquisita l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, emette un OEI nel quale indica i motivi per cui considera l'atto di indagine utile al procedimento penale e le informazioni necessarie all'identificazione della persona sottoposta all'intercettazione; la durata delle operazioni ed ogni ulteriore elemento utile all'esecuzione della richiesta.

2- Se più Stati membri sono in grado di fornire l'intera assistenza tecnica necessaria per la stessa intercettazione di telecomunicazioni, l'OEI è trasmesso solo ad uno di essi ed è sempre data la priorità allo Stato membro in cui si trova o si troverà la persona soggetta a intercettazione.

3- La richiesta può contenere l'indicazione della necessità che l'intercettazione debba essere eseguita:

a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni all'autorità giudiziaria italiana.

b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione delle telecomunicazioni alla autorità giudiziaria italiana.

A tal fine il Procuratore della Repubblica, ove la richiesta sia accolta, si consulta con l'autorità di esecuzione.

5- La richiesta può riguardare, se ve ne è particolare motivo, una trascrizione, una decodificazione o una decrittazione della registrazione, fatto salvo l'accordo con l'autorità di esecuzione. Analoga richiesta può essere inoltrata nel corso dell'esecuzione. I relativi costi sono a carico dello Stato.

## **Articolo 49**

*(Notifica allo Stato membro nel quale si trova la persona soggetta a intercettazione)*

1. Se, ai fini del compimento di una attività di intercettazione, l'indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione è utilizzato nel territorio di un altro Stato membro la cui assistenza tecnica non è necessaria, il procuratore della Repubblica ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'indirizzo di comunicazione si trova:

a) prima dell'intercettazione, qualora il procuratore della Repubblica sia a conoscenza, al momento dell'inizio dell'intercettazione, del fatto che l'indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione si trova, o si troverà, sul territorio di altro Stato membro;

b) durante l'intercettazione o ad intercettazione effettuata, non appena venga a conoscenza del fatto che l'indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione si trova, o si trovava, durante l'intercettazione, sul territorio di altro Stato membro.

2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato C.

3. Laddove, a seguito della notifica di cui al comma 1, l'autorità competente dello Stato membro notificato, comunichi senza ritardo e al più tardi entro 96 ore dalla ricezione che l'intercettazione non può essere effettuata o che si deve porre fine alla medesima, i risultati dell'intercettazione eventualmente già ottenuti mentre la persona soggetta ad intercettazione si trovava sul territorio dello Stato notificato non possono essere utilizzati o possono essere utilizzati solo alle condizioni specificate dalle autorità di quest'ultimo.

### **Articolo 50**

*(Richieste di dati storici su telecomunicazioni)*

1. Il procuratore della Repubblica può inoltrare all'autorità competente dello Stato di esecuzione un OEI al fine di ottenere i dati storici relativi al traffico e all'ubicazione connessi alle telecomunicazioni, inclusi tabulati e file di log.

2. La richiesta deve indicare i dati necessari ad individuare l'utenza o l'account, i dati del titolare dell'utenza, se a conoscenza dell'autorità richiedente, il reato per il quale si procede, e se possibile i dati del gestore.

### **Articolo 51**

*(Provvedimenti provvisori)*

1. L'autorità giudiziaria può emettere un OEI per richiedere all'autorità competente dello stato di esecuzione un OEI l'adozione di provvedimenti intesi a impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di elementi che possono essere usati come prove.

2. La richiesta deve sinteticamente indicare il titolo del reato, le ragioni per cui l'atto è ritenuto necessario ai fini di indagine nonché le ragioni dell'urgenza. Indica altresì se le prove devono essere trasferite nello Stato ovvero rimanere nello Stato di esecuzione.

## **TITOLO IV**

## DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 33 ( non è da trasporre riguarda il rapporto tra Stati)**

#### **Articolo 52**

*(Relazioni con altri strumenti giuridici accordi ed intese)*

1. Fatta salva l'applicazione delle convenzioni in vigore tra lo Stato italiano e gli Stati terzi non vincolati alle norme della direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e le previsioni di cui alla disciplina transitoria dell'art. 52, le norme del presente decreto legislativo, devono intendersi sostitutive delle corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni:

- a) convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa del 20 aprile del 1959 e relativi protocolli aggiuntivi ed accordi bilaterali conclusi a norma dell'art. 26 di tale Convenzione;
- b) convenzione di applicazione degli accordi di Schengen;
- c) convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo.

2. La presente disciplina sostituisce, limitatamente al mezzo di ricerca della prova del sequestro probatorio, anche le disposizioni del decreto legislativo 35/2016 di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003 avente ad oggetto l'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio.

#### **Articolo 53**

*(Disposizioni transitorie)*

- 1. Le richieste di assistenza giudiziaria ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 sono disciplinate dagli strumenti già esistenti.
- 2. In materia di sequestro probatorio le richieste ricevute anteriormente al 22 maggio 2017 sono disciplinate ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35.
- 3. Quando l'autorità giudiziaria italiana deve emettere un OEI che consegue a una decisione di sequestro adottata ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 si applica l'art. 38.

Artt. 36 e 37 direttiva ( non sono da trasporre)

Art. 38 direttiva - Disposizioni finanziarie (da trasporre a cura del legislativo)

Entrata in vigore

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.